



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

22^ Seduta

Lunedì 20 febbraio 2023

Deliberazione n. 175 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n.11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7.

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono approvati, e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.89/12^ nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 24 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 22 febbraio 2023

IL SEGRETARIO

(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 175 del 20 febbraio 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2003, N. 11

(DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO RURALE.

ORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 2023.

Reggio Calabria, 22 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge è volta a modificare il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2003, n.11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e a interpretare in maniera più chiara le parole "immobili extragricoli" di cui agli articoli 23 e 28 della medesima normativa. L'intervento di novellazione si rende necessario per uniformare la legge regionale de qua al quadro ordinamentale vigente.

La presente legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 11/2003, dedicato ai contributi consortili di bonifica, aggiungendovi le parole volte a specificare che deve trattarsi di un beneficio "diretto e specifico", di un vantaggio "diretto e specifico", e che il "pagamento di un contributo consortile" è "commisurato al beneficio ricevuto".

L'articolo 2 interpreta in maniera più chiara il comma 1 dell'articolo 23 e il comma 1 dell'articolo 28 della l.r.11/2003, evidenziando che le parole "immobili extragricoli" non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico.

L'articolo 3 prevede l'invarianza finanziaria della presente legge regionale, in considerazione alla sua natura squisitamente ordinamentale.

L'articolo 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei quindici giorni dalla medesima pubblicazione.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non producono nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, atteso che apportano una modifica all'articolo 23, comma 1, della l.r. 11/2003 e forniscono un'interpretazione autentica degli articoli 23, comma 1 e 28, comma 1 della medesima legge regionale.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	Modifica il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 11/2003, dedicato ai contributi consortili di bonifica, aggiungendovi le parole volte a specificare che deve trattarsi di un beneficio "diretto e specifico", di un vantaggio "diretto e specifico", e che il "pagamento di un contributo consortile" è "commisurato al beneficio ricevuto". Norma ordinamentale, che non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.	//	//	0,00 €
Art. 2	Interpreta in maniera più chiara il comma 1 dell'articolo 28 della l.r.11/2003, evidenziando che le parole "immobili extragricoli" non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico. Norma ordinamentale, che non produce nuovi o maggiori oneri finanziari per la finanza regionale.	//	//	0,00 €
Art. 3	Prevede l'invarianza finanziaria della presente legge regionale, in considerazione alla sua natura squisitamente ordinamentale.	//	//	0,00 €
Art. 4	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	dalla medesima pubblicazione. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.			
--	---	--	--	--

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 23 della l.r.11/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), è così modificato:

a) dopo le parole “che traggono un beneficio” sono inserite le seguenti: “diretto e specifico”;

b) dopo le parole “pagamento di un contributo consortile” sono inserite le seguenti: “commisurato al beneficio ricevuto”;

c) dopo le parole “deve intendersi il vantaggio” sono inserite le seguenti: “diretto e specifico”.

Art. 2

(Interpretazione autentica articoli 23 e 28 della l.r. 11/2003)

1. All'articolo 23, comma 1, e all'articolo 28, comma 1, della l.r. 11/2003, le parole “immobili extragricoli” non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.